

UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TERAMO

AREA RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE
UFFICIO RECLUTAMENTO E PREVIDENZA

D.R. n. 417

Teramo, 22.05.2014

IL RETTORE

- VISTO** il d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, di “Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica”;
- VISTA** la l. 9 maggio 1989, n. 168, di “Istituzione del Ministero dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica”;
- VISTA** la l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTO** il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- VISTO** il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- VISTO** il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- VISTO** il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella l. 30 luglio 2010, n. 122, recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”, in particolare l’art. 9, co. 21;
- VISTA** la l. 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 29, co. 19;
- VISTO** il d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, recante il “Regolamento per la disciplina del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, a norma dell’articolo 8, commi 1 e 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- VISTO** lo Statuto di Ateneo, emanato con D.R. 31 ottobre 2012, n. 361, entrato in vigore il 29 novembre 2012;
- VISTO** il D.R. 9 aprile 2013, n. 137, di nomina del Nucleo di Valutazione di Ateneo;
- VISTO** il vigente Regolamento di Ateneo per l’attribuzione a professori e ricercatori dell’incentivo di cui all’art. 29, comma 19 della legge 240/2010, emanato con D.R. 19 giugno 2013, n. 272, successivamente aggiornato con D.R. 25 febbraio 2014, n. 71;
- VISTO** il d.m. 26 luglio 2013, n. 665, contenente “Criteri e modalità per il riparto tra gli Atenei delle risorse relative agli anni 2012 e 2013 e per la selezione dei professori e ricercatori destinatari dell’intervento secondo criteri di merito accademico e scientifico, a norma dell’art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240”;
- VISTA** la nota MIUR, prot. n. 572 del 14/1/2014, come rettificata dalla nota prot. n. 1921 del 30/1/2014, di ripartizione dei fondi per l’incentivo una tantum tra gli Atenei per gli anni 2012 e 2013;
- ACCERTATA** la disponibilità di risorse finanziarie sul capitolo 1.1.1.02.9 “Incentivi personale docente e ricercatore” del bilancio di Ateneo relativo all’esercizio 2014, trasferite all’uopo dal MIUR, quantificate, per l’anno 2013, in € 211.896,00;
- ACCERTATA** la consistenza numerica dei soggetti ammissibili all’intervento;

CONSIDERATO che, ai sensi del d.m. 26 luglio 2013, n. 665, le risorse disponibili sono da distribuire in misura proporzionale alla consistenza numerica dei soggetti ammissibili per ruolo e per fascia, con facoltà di utilizzare, per motivate esigenze, fino a un terzo delle risorse così distribuite a favore di diverso ruolo o fascia;

RITENUTO che tra i soggetti ammissibili all'intervento rientrano anche i docenti e ricercatori attualmente sia in servizio presso altri atenei nonché quelli cessati con diritto a pensione o ad altro titolo, che avrebbero maturato nell'anno 2013, presso l'Università degli Studi di Teramo, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli artt. 36 e 38, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, co. 21, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella l. 30 luglio 2010, n. 122, alla luce del fatto che il MIUR ha effettuato la ripartizione delle risorse disponibili sulla base della consistenza numerica del personale docente e ricercatore in servizio presso gli atenei medesimi, ai sensi del d.m. 21 luglio 2011, n. 314;

CONSIDERATO che, ai sensi della citata nota MIUR, prot. n. 572 del 14/1/2014, il Ministero "nell'anno 2014 procederà alla verifica dell'utilizzo delle risorse assegnate per gli anni 2011, 2012, 2013 e le somme non utilizzate saranno recuperate a valere sul Fondo di finanziamento Ordinario" e che, pertanto, occorre derogare ai termini previsti dal Regolamento di Ateneo per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19 della legge 240/2010, emanato con D.R. 19 giugno 2013, n. 272, successivamente aggiornato con D.R. 25 febbraio 2014, n. 71;

VALUTATA la necessità di emanare un bando per la valutazione comparativa dei candidati, come previsto dall'art. 2 del già citato Regolamento di Ateneo per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19 della legge 240/2010;

DECRETA

Art. 1

Indizione della procedura e soggetti ammessi a partecipare

1. È indetta una procedura selettiva, mediante valutazione comparativa, riservata ai professori di prima e di seconda fascia ed ai ricercatori universitari a tempo indeterminato dell'Università degli Studi di Teramo, finalizzata alla ripartizione dell'incentivo *una tantum* di cui all'art. 29, comma 19, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per l'anno 2013.

2. Può presentare domanda di partecipazione alla presente procedura il personale di cui al comma 1, che, nell'anno 2013, avrebbe maturato la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli artt. 36 e 38, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, co. 21, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella l. 30 luglio 2010, n. 122.

Art. 2

Risorse per l'attribuzione dell'incentivo e consistenza numerica dei soggetti ammissibili

Le risorse assegnate dal MIUR, finalizzate all'attribuzione dell'incentivo di cui all'art. 1, comprensive di oneri a carico dell'ente, e la consistenza numerica dei docenti ammissibili alla presente procedura sono state accertate come da tabella seguente:

ANNO	TOTALE RISORSE DISPONIBILI	PROFESSORI ORDINARI	PROFESSORI ASSOCIATI	RICERCATORI UNIVERSITARI
2013	€ 211.896,00	23	27	75

Art. 3
Elenchi dei soggetti ammissibili

1. Gli elenchi del personale in possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura, ai sensi dell'art. 1, sono pubblicati sul sito web di Ateneo contestualmente alla pubblicazione del presente bando.
2. La qualifica di riferimento, ai fini dei suddetti elenchi, è quella posseduta dal personale docente alla data in cui avrebbe maturato la classe/scatto, con riferimento all'anno 2013, in assenza del blocco di cui all'art. 9, co. 21, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella l. 30 luglio 2010, n. 122.
3. Avverso gli elenchi di cui al comma 1, è ammesso reclamo al Rettore entro il termine di 5 giorni dalla data di pubblicazione.. Della presentazione di eventuali reclami avverso gli elenchi di cui al comma 1, è data notizia sul sito web di Ateneo. Sui reclami decide il Rettore con proprio decreto che verrà pubblicato sul sito web di Ateneo.
4. L'Amministrazione potrà in ogni caso disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla selezione di coloro che non risultino in possesso dei prescritti requisiti.

Art. 4
Domanda di partecipazione

1. Il personale interessato a partecipare alla presente procedura selettiva dovrà inviare domanda, utilizzando esclusivamente il facsimile allegato al presente bando (*allegato A*), entro il **termine perentorio di 10 giorni**, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nel sito web di Ateneo.
2. La domanda, indirizzata all'Università degli Studi di Teramo, Area Risorse Umane e Organizzazione – Ufficio Reclutamento e Previdenza, Via R. Balzarini, 1 – 64100 Teramo, potrà essere presentata secondo una delle seguenti modalità:
 - a) Direttamente all'Ufficio affari generali (ufficio protocollo) dell'Università degli Studi di Teramo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e, inoltre, dal lunedì al giovedì pomeriggio, dalle ore 15.30 alle ore 16.30. Nel caso di consegna a mano il candidato o l'eventuale persona munita di delega, verrà identificato/a tramite esibizione di un documento d'identità in corso di validità.
 - b) Via e-mail, esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata), all'indirizzo protocollo@pec.unite.it. In tale ipotesi, la domanda, prima di essere allegata al messaggio di posta elettronica certificata, dovrà essere firmata e digitalizzata in formato .pdf. Dovrà inoltre essere digitalizzata in formato .pdf ed allegata al messaggio di posta elettronica certificata, la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità.
 - c) Tramite raccomandata A/R (con avviso di ricevimento), la quale dovrà essere spedita entro il termine di cui al comma 1; a tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante.
3. Nella domanda i candidati dovranno dichiarare di voler partecipare alla presente procedura. I candidati dovranno inoltre dichiarare, a pena di inammissibilità, ai sensi degli articoli 46 e 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando a tal fine la fotocopia di un documento d'identità in corso di validità:
 - a) Cognome e nome, luogo e data di nascita.

- b) Ruolo e fascia di inquadramento al momento della maturazione del diritto allo scatto, in riferimento all'anno 2013.
- c) Indirizzo al quale desiderano ricevere le comunicazioni inerenti alla presente procedura;
- d) L'avvenuta presentazione della relazione triennale sulle attività didattiche, di ricerca e gestionali, relativa al periodo di riferimento, ai sensi dell'art. 6, comma 14, l. 30 dicembre 2010, n. 240.
Per le attività didattiche si prende a riferimento il triennio accademico 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013.
Per le attività di ricerca e le pubblicazioni si prende a riferimento il triennio solare 2011/2013.
- e) Il regolare assolvimento dei compiti loro affidati nel triennio di riferimento, in relazione allo stato giuridico ed alle esigenze dell'Ateneo.
- f) L'elenco delle pubblicazioni scientifiche fatte nel triennio di riferimento (presentazione del numero di pubblicazioni nei limiti previsti dalla VQR 2004-2010). Per pubblicazioni s'intendono, secondo l'ANVUR, "le pubblicazioni di carattere scientifico delle seguenti tipologie: monografie (con ISBN, dizionari compresi); articoli su libro (con ISBN); proceedings pubblicati (con ISBN); edizioni critiche/commentate; brevetti o altro".
- g) L'elenco degli incarichi istituzionali e gestionali assunti nel triennio precedente, con esclusione degli uffici di Rettore, Pro-Rettori e Delegati, Presidi, Consigli di Amministrazione e componenti del NUVA, indicando altresì il coordinamento dei progetti di ricerca e l'ammontare dei finanziamenti acquisiti.
- h) L'elenco degli altri titoli, quali il coordinamento di progetti, premi e riconoscimenti, partecipazioni a commissioni scientifiche e comitati redazionali di riviste e collane. La Commissione deciderà quale punteggio attribuire ai titoli aggiuntivi, sulla base dei criteri uniformi per tipologia di attività.
- i) di non aver presentato domanda e/o di non aver usufruito di analogo beneficio per l'anno 2013 presso altro ateneo (tale dichiarazione dovrà essere resa, a pena di esclusione, esclusivamente dai candidati attualmente in servizio presso altro ateneo nonché da quelli cessati con diritto a pensione o ad altro titolo, che avrebbero maturato presso l'Università degli Studi di Teramo, nell'anno 2011, la progressione biennale dello stipendio per classi e scatti, ai sensi degli artt. 36 e 38, d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382, in assenza delle disposizioni di cui all'art. 9, co. 21, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella l. 30 luglio 2010, n. 122).

4. L'Amministrazione, anche su richiesta della Commissione di valutazione, effettuerà i controlli, ai sensi dell'art. 71, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sulle dichiarazioni presentate dai candidati nell'ambito della presente procedura. Si segnala che in caso di dichiarazioni mendaci si applicano le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, contemplanti rispettivamente la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e la responsabilità penale prevista dal codice penale e dalle leggi speciali in materia.

Art. 5

Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione è costituita una Commissione nominata con decreto del Rettore e formata, ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19 della legge 240/2010, dalla componente esterna del NUVA di Ateneo.

2. Per la nomina della Commissione si osservano le vigenti normative in tema di astensione, incompatibilità, conflitto di interessi ed anticorruzione.

3. Il Rettore potrà procedere alla sostituzione dei componenti della Commissione in caso di dimissioni ovvero di impossibilità sopravvenuta, debitamente motivate.

4. La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla nomina, prorogabili con decreto del Rettore di ulteriori 30 giorni, su richiesta motivata del Presidente della Commissione.

Art. 6 **Procedimento di valutazione**

1. Il procedimento di valutazione si svolgerà, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento di Ateneo per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19 della legge 240/2010, come appresso indicato.

2. In primo luogo, la commissione effettuerà la valutazione preliminare dei candidati, con riferimento al possesso da parte dei candidati dei seguenti requisiti :

- a) Presentazione della relazione di cui all'art. 4, comma 3, lettera d) del presente bando.
- b) Regolare assolvimento dei compiti di cui all'art. 4, comma 3, lettera e) del presente bando.
- c) Accertamento, nel triennio di riferimento, della presenza di pubblicazioni nei limiti previsti dalla VQR 2004-2010, valutate secondo gli indicatori propri del settore scientifico disciplinare del candidato, pubblicati dall'ANVUR.

3. Al termine di tale valutazione preliminare, la commissione procederà all'esclusione dei candidati che non abbiano presentato la relazione o non abbiano assolto ai compiti loro affidati o non abbiano pubblicazioni nel triennio precedente la maturazione del requisito o non abbiano presentato pubblicazioni nel numero richiesto ai fini della VQR 2004-2010.

4. Completati gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3, la Commissione procederà altresì alla valutazione dei candidati che hanno superato la fase preliminare secondo il seguente schema:

- a) Per quanto attiene alla valutazione delle attività didattiche, verranno assegnati fino ad un massimo di 25 punti all'attività didattica di Professori Ordinari, Associati e Ricercatori, utilizzando come valore di riferimento la media del punteggio complessivo risultante dal questionario di rilevazione delle opinioni degli studenti, secondo le modalità di cui all'articolo 3, lettera b), punto 1 del vigente Regolamento di Ateneo per l'attribuzione a professori e ricercatori dell'incentivo di cui all'art. 29, comma 19 della legge 240/2010.
- b) Per quanto attiene alla valutazione delle attività gestionali, verranno assegnati fino ad un massimo di 25 punti agli incarichi in attività gestionali di Professori Ordinari, Associati e Ricercatori, utilizzando come valore di riferimento il coordinamento dei progetti di ricerca e le capacità di acquisire finanziamenti, oltre che la partecipazione a commissioni, gruppi di lavoro e altri incarichi, con esclusione degli uffici di Rettore, Pro-Rettori e Delegati, Presidi, Consigli di Amministrazione e componenti del NUVA.
- c) Per quanto attiene alla valutazione dell'attività di ricerca, verranno assegnati fino ad un massimo di 50 punti alla produzione scientifica valutata di Professori Ordinari, Associati e Ricercatori, facendo riferimento alle mediane ministeriali di riferimento.
- d) In caso di *ex-aequo* tra i candidati, la Commissione potrà valutare, sulla base dei criteri uniformi per tipologia di attività, anche gli altri titoli aggiuntivi di cui all'art. 4, comma 3, lettera h) del presente bando, quali il coordinamento di progetti, premi e riconoscimenti, partecipazioni a commissioni scientifiche e comitati redazionali di riviste e collane, al fine di perfezionare la graduatoria di merito.

5. Data la natura comparativa della selezione, per ogni attività oggetto di valutazione, il punteggio finale più alto di un candidato servirà ad assegnare il 100% dei punti disponibili, mentre i punteggi degli altri concorrenti saranno proporzionalmente inferiori.

Art. 7

Approvazione atti e graduatoria

1. A conclusione del procedimento di valutazione, la Commissione formerà tre distinte graduatorie di merito, una per ciascun ruolo e fascia accademica.
2. Le singole graduatorie di merito, saranno definite in ordine decrescente sulla base del punteggio totale ottenuto da ciascun candidato.
3. A conclusione dei lavori, gli atti saranno trasmessi al Rettore, a cura del Presidente della Commissione, per l'adozione dei provvedimenti di competenza.
4. Il Rettore provvederà con proprio decreto all'approvazione degli atti della procedura di cui al presente bando entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, disponendo l'attribuzione dell'incentivo a coloro che si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie di merito fino alla concorrenza del limite delle risorse previste dall'art. 2 del presente bando, per ciascun ruolo e fascia.
5. Le graduatorie finali verranno pubblicate sul sito web di Ateneo.
6. Dalla data di pubblicazione delle graduatorie, decorre il termine per proporre eventuali impugnative avverso le graduatorie medesime.

Art. 8

Attribuzione del beneficio

1. Avranno diritto all'incentivo coloro che si collocano oltre la mediana del punteggio totale dei candidati che accedono alla valutazione.
2. Il beneficio economico verrà attribuito per ciascun ruolo e fascia; verrà in ogni caso attribuito nel limite del 50% dei soggetti ammissibili, secondo il risultato ottenuto, partendo dal candidato che ha ottenuto il punteggio totale più alto e seguendo l'ordine della graduatoria.

Art. 9

Trattamento dei dati personali

I dati forniti dai candidati nell'ambito della presente selezione saranno raccolti dall'Università degli Studi di Teramo e trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 10

Responsabile del procedimento e termine per la conclusione della procedura

1. Ai sensi dell'art. 5 della l. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il



Responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dott. Alfredo Salvatori (tel. 0861-266295, e-mail: asalvatori@unite.it), Responsabile dell'Ufficio Reclutamento e previdenza.

2. Il termine di conclusione del procedimento è di sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando sul sito web di Ateneo.

Art. 11
Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di legge e regolamentari in materia di procedure selettive e concorsuali.

IL RETTORE
Luciano D'AMICO

ALP/DG
UPDR/MDP/AS